

Roma, 1 settembre 2010

LAVORO NOTTURNO TASSATO SOLO AL 10%

Con risoluzione 83/E del 17/8/2010 la direzione centrale dell' Agenzia delle Entrate, a seguito di quesiti posti dalla stessa Confindustria, ha stabilito che la quota di retribuzione riferita al lavoro svolto di notte deve essere sempre tassata con l'imposta sostitutiva del 10 per cento, indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte.

L' Agenzia delle Entrate ha anche stabilito che i lavoratori possono beneficiare del regime fiscale agevolato anche con effetto retroattivo, recuperando le maggiori imposte versate nel 2008 e nel 2009.

Lo SNATER ha già provveduto formalmente ad invitare l'azienda ad applicare in tempi ragionevoli a tutti i lavoratori interessati i contenuti della risoluzione dell' Agenzia delle Entrate.



**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E
RADIOTELEVISIONI**

Roma, 1 settembre 2010

Spettabile **Telecom Italia S.p.A.**
RI.RS
Corso d'Italia, 41
00198 – Roma

Alla c.a. del Dr. Mario Iannaccone

Oggetto: risoluzione 83/E dell'Agenzia delle Entrate.

La scrivente Segreteria Nazionale, prendendo atto di quanto esplicitamente previsto dalla risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 emanata dall'Agenzia delle Entrate, con cui si stabilisce che:

- la quota di retribuzione riferita al lavoro svolto di notte deve essere sempre tassata con l'imposta sostitutiva del 10%, indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte;
- i lavoratori possono beneficiare del regime fiscale agevolato anche con effetto retroattivo, recuperando le maggiori imposte versate nel 2008 e nel 2009.

Vi chiede di dare applicazione in tempi brevi alla normativa di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
(**Bruno Brandoni**)

Firenze, 22 settembre 2010

**RECUPERO TASSAZIONE
LAVORO NOTTURNO**

In merito alle iniziative messe in atto, tempestivamente, dalla Segreteria Nazionale SNATER – *di cui sopra* – e ad integrazione delle stesse, consigliamo le Lavoratrici ed i Lavoratori che per recuperare le tasse pagate in più, considerati i tempi ristretti, **la scadenza è il 30 settembre 2010**, per le solite “*lontaggini burocratiche*”, possono, autonomamente, farsi il calcolo delle ore notturne prestate riferite agli anni 2008 e 2009 e presentare una istanza di rimborso alla sede dell’Agenzia delle Entrate competente.

- **Per l'anno 2010 c'è tempo fino a febbraio/marzo 2011.**

@

@

@

Firenze, 30 settembre 2010

**CHIARIMENTO AGENZIA DELLE
ENTRATE – CIRCOLARE 48/E DEL
27/9/2010.**

Con tale circolare – speriamo definitiva – il recupero è stato semplificato, notevolmente, consentendo di richiedere, per il 2008 e 2009, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati.

Il datore di lavoro indicherà nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni. Il dipendente recupererà il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Il datore di lavoro deve riportare nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.

Il dipendente NON DOVRA' richiedere alcuna certificazione all'azienda!!!

Per delucidazioni potete contattare la scrivente Segreteria e la Sede Regionale del
CAF ACAI - convenzionato Snater -
Via Dosio, 10/12 – 50142 Firenze (zona viale Talenti)
tel. 055.716787

dal lunedì al giovedì – 8,30 - 12,30 / 15,30 – 18,00. venerdì – 8,30 – 12,30.

La Segreteria Regionale